CAMERA DEI DEPUTATI N. 3100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARCO MELONI

Disposizioni concernenti l'accesso agli impieghi pubblici, l'organizzazione dei concorsi, la limitazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e atipici e l'istituzione di un programma di tirocinio di studenti universitari selezionati presso le pubbliche amministrazioni per l'inserimento nella carriera dirigenziale

Presentata il 5 maggio 2015

Onorevoli Colleghi ! — La visione delle forme di lavoro atipiche come mezzo di promozione e agevolazione all'ingresso nel mondo degli occupati è fuorviante e incompatibile con l'apparato di princìpi che, ai sensi della Costituzione, devono ispirare l'accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione.

L'apertura verso una vasta gamma di tipi di contratti a tempo determinato, ottenuti in deroga alle procedure del concorso pubblico che dovrebbero sempre essere rispettate per l'accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione, ha favorito il dilagare del precariato, che oggi rappresenta un fenomeno di dimensioni considerevoli, dannoso per il tessuto sociale privato di prospettive progettuali a lungo termine, che non può essere liquidato semplicisticamente come un'eccezione alla regola nel panorama dell'amministrazione pubblica.

Il consolidamento di questa realtà « in deroga », che si manifesta in una dimensione patologica e lesiva dei diritti dei lavoratori e, più in generale, dell'interesse della collettività, è conseguenza di una precisa linea di tendenza legislativa, avviata ormai venti anni fa. Infatti, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego, avviato a partire dagli anni novanta con l'adozione delle leggi Bassanini, le norme attinenti le modalità di accesso al lavoro pubblico sono state oggetto di un'ampia operazione di *deregulation* che aveva trovato massima espres-

sione nel disposto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Queste norme consentivano infatti alla pubblica amministrazione di derogare alle indicazioni procedurali definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e alle successive modifiche operate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1996.

Alla base della scelta di attuare un decentramento amministrativo in questo settore vi è l'esigenza di promuovere l'equità delle selezioni attraverso la predisposizione di procedure più agili e trasparenti. Dopo la trasposizione organica della disciplina vigente in materia nel decreto legislativo n. 165 del 2001, si registra l'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che si ispira ai criteri di efficienza e di premialità ma non introduce modifiche ai meccanismi di selezione e di reclutamento del personale della pubblica amministrazione utili a conseguire tali finalità.

Nonostante i riferimenti normativi di rango costituzionale, legislativo e regolamentare presentino un orientamento univocamente rivolto all'affermazione di criteri di pubblicità e di meritocrazia, la prassi mostra una realtà dominata da procedure complesse, settoriali e differenziate che ostacolano l'adeguato espletamento delle misure di controllo e una sostanziale violazione del principio del concorso pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Nel rispetto del *corpus* normativo citato, con la presente proposta di legge si intende rispondere all'esigenza di riaffermare e rendere effettivo il troppo spesso disatteso disposto del terzo comma della citata norma costituzionale, che stabilisce l'obbligo di accedere ai ranghi delle pubbliche amministrazioni attraverso concorso, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, richiamate al primo comma della medesima disposizione costituzionale.

Al contempo, si aspira ad attuare quanto sancito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che impone il rispetto dei requisiti di pubblicità, trasparenza, oggettività e decentramento nei meccanismi di selezione, che rappresentano princìpi fondamentali, e imprescindibili in tutte le fasi di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, in tutti i livelli istituzionali.

Un ragionamento di questo genere necessita di un fondamentale corollario: le procedure di accesso attraverso il pubblico concorso devono essere, al di là di ogni ragionevole dubbio, realmente aperte, neutre e imparziali. Occorre innalzare la soglia di questa certezza; al fine di conseguire tale obiettivo la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un soggetto che, con caratteri di autonomia e indipendenza, operi come unico polo di riferimento per il reclutamento nei ranghi della pubblica amministrazione centrale, delle regioni, degli enti territoriali e degli enti strumentali di tali istituzioni.

A tale soggetto, che opera a livello nazionale e nelle singole regioni, spettano la predisposizione e l'indizione di concorsi unici per titoli ed esami, a livello nazionale e nelle singole regioni, al termine dei quali è predisposta una lista di vincitori, ordinata progressivamente in base al punteggio conseguito.

Tale lista rappresenta l'unica fonte da cui tutte le pubbliche amministrazioni attive al livello territoriale corrispondente – nazionale e regionale, compresi gli enti locali – possono attingere ogniqualvolta si presenti la necessità di reclutare nuovo personale presso i propri ranghi.

Presso l'Unità nazionale individuata per l'organizzazione dei concorsi pubblici è istituito un albo *ad hoc*, indicante i soggetti in possesso dei requisiti necessari a svolgere il ruolo di componenti delle commissioni di concorso.

Passando all'esame dell'articolato, il capo I è dedicato ai princìpi e all'ambito di applicazione della legge.

All'articolo 1, dopo un richiamo alle norme di rango costituzionale in materia di accesso al pubblico impiego (gli articoli 3, 51 e 97 della Carta costituzionale), si individuano le finalità della legge, che mira a introdurre rigorosi criteri di trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e a superare in modo definitivo le condizioni di lavoro atipico, instabile e precario nelle medesime amministrazioni, definendo al contempo meccanismi trasparenti per l'attivazione di qualsiasi rapporto professionale con tali amministrazioni, compresi i tirocini e gli *stages*.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, inquadrando nell'ambito delle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, i comuni, i loro consorzi e associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La sua applicazione si estende inoltre agli enti e alle società di proprietà di tali amministrazioni o da esse partecipate.

L'articolo 3 riguarda l'oggetto della legge, la quale – come già affermato – intende prioritariamente disciplinare le procedure di accesso al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali.

Il capo II tratta delle procedure per l'organizzazione dei concorsi pubblici. Viene qui delineata la figura del soggetto chiamato, con caratteri di neutralità e di autonomia istituzionale, a organizzare i concorsi pubblici: l'Unità nazionale indipendente per i concorsi pubblici (UNICO), istituita presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Il combinato disposto degli articoli 4 e 6 definisce ruolo e funzione della UNICO, che, partendo da una costante attività di ricognizione delle esigenze delle amministrazioni, stabilisce una programmazione biennale dei concorsi, svolti secondo la modalità del concorso unico.

In particolare, alla disciplina di tale concorso unico è dedicato l'articolo 4, che individua le attività di ricognizione delle esigenze delle singole amministrazioni e le modalità di attivazione dei concorsi, la loro cadenza e la durata delle graduatorie.

Il successivo articolo 5 disciplina le procedure di assegnazione del personale alle amministrazioni.

L'articolo 6, nell'istituire l'UNICO presso la SNA, ne individua struttura, composizione e modalità di designazione dei componenti degli organismi di gestione e di controllo. Vengono poi elencate le competenze dell'UNICO e, nello specifico, degli organismi di garanzia. Nell'ambito di tale norma si individua anche la competenza dell'UNICO a organizzare, nell'ottica di una gestione integrata delle risorse umane nell'ambito delle amministrazioni centrali e nei diversi livelli territoriali, le procedure di mobilità del personale e si individuano le risorse inizialmente necessarie alla sua attivazione, oltre che le connesse coperture di bilancio. Tra le previsioni specifiche demandate alla disciplina attuativa, oltre al regolamento di funzionamento dell'Unità, rientra la definizione delle modalità di contribuzione al suo funzionamento da parte delle amministrazioni che richiedono l'attivazione delle procedure concorsuali, in una misura che comunque deve comportare per queste ultime significativi risparmi, individuati per legge in un minimo del 60 per cento.

All'articolo 7 sono previste puntuali limitazioni all'attivazione di rapporti a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni: essi possono essere attivati in caso di documentate esigenze straordinarie e nel limite massimo del 3 per cento della dotazione organica. In ogni caso, qualsiasi rapporto di lavoro atipico o a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni può essere instaurato, a pena di nullità, solo in seguito a procedure pubbliche di selezione, alle quali deve essere assicurata la massima trasparenza anche attraverso la diffusione di tutte le informazioni attraverso la rete *internet*. Inoltre, si prevede che nell'ambito di tali procedure costituisce titolo prioritario, ai

fini della selezione e a parità di qualifiche richieste, l'avvenuto superamento – quale vincitore o idoneo – di concorsi pubblici, di cui all'articolo 4, per i quali la graduatoria sia valida al momento dell'attivazione delle procedure. Nello stesso articolo 7 – e ogni riferimento a un utilizzo indubbiamente eccessivo, e in casi non marginali condizionato da intollerabili intromissioni di matrice clientelare nella selezione dei chiamati, non è puramente casuale – si prevede che le pubbliche amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge non possano più attivare procedure di reclutamento di personale attraverso rapporti di lavoro in affitto o interinale.

L'articolo 8 prevede che tra i titoli da considerare nei bandi di concorso per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni siano valutati i periodi di lavoro a tempo determinato, atipico e temporaneo svolti presso le pubbliche amministrazioni, purché attivati in seguito a selezioni pubbliche, affidando a un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione la valutazione attribuita ai periodi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, nonché quella riconosciuta ai periodi di studio universitario e post-universitario e alle attività di tirocinio e di lavoro dipendente svolte presso le organizzazioni internazionali.

L'articolo 9 istituisce il Programma nazionale « Eccellenze nella pubblica amministrazione », finalizzato all'orientamento degli studenti universitari frequentanti l'ultimo anno di corso alla carriera nelle pubbliche amministrazioni. Il Programma prevede l'inserimento di una quota annuale di studenti, da determinare con provvedimenti amministrativi adottati dai Ministri competenti, selezionati in base alle competenze acquisite nel *curriculum* universitario e attraverso prove selettive specifiche, da inserire in un percorso di eccellenza finalizzato all'inserimento nella carriera della dirigenza pubblica attraverso i meccanismi di formazione e selezione previsti dalla legge. Il Programma comprende l'orientamento nei percorsi formativi e il sostegno agli studenti attraverso borse di studio per periodi di studio e di formazione *post*-universitaria in Italia e all'estero.

In chiusura, l'articolo 10 dispone che il Governo debba presentare alle Camere, il 30 maggio di ogni anno, una relazione finalizzata a valutare l'efficacia delle misure contenute nella legge, « con particolare riferimento al miglioramento della qualificazione professionale e della qualità e stabilità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché dei risparmi prodotti dall'adozione di procedure coordinate e unificate di attivazione del reclutamento dei pubblici dipendenti ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Obiettivi e princìpi).

1. La presente legge è finalizzata, nel rispetto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, alla valorizzazione del merito, all'equità nelle opportunità di accesso, alla trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, al superamento delle condizioni di lavoro atipico, instabile e precario nelle medesime amministrazioni e alla promozione di meccanismi di orientamento e di percorsi per l'accesso agli impieghi pubblici degli studenti particolarmente capaci e meritevoli.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono a esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Ai fini della presente legge, per pubbliche amministrazioni si intendono lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, i loro consorzi e

associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, comprese le loro articolazioni territoriali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti e alle società di proprietà di tali amministrazioni o da esse partecipate. Dette amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di società già esistenti, e in tutti i casi di costituzione di nuove società o di partecipazione a società già costituite, sono obbligate a vincolare la propria presenza in tali società, oltre che ai prescritti limiti di legge, all'osservanza delle procedure di reclutamento del personale individuate dalla presente legge. In caso contrario qualsiasi procedura di assunzione di personale è da considerarsi priva di qualsiasi effetto giuridico e la sua attivazione determina la responsabilità patrimoniale dei responsabili amministrativi degli enti interessati.

ART. 3.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina le procedure di accesso al lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la tipologia dei rapporti di lavoro, il superamento del precariato e i vincoli alla sua riattivazione.

2. L'impiego lavorativo in regime di tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni è subordinato al superamento di una procedura di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione. Alle procedure di accesso al lavoro si applicano, in quanto compatibili e per i rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché specifiche disposizioni di legge a livello regionale, nel rispetto delle diverse competenze e con esclusivo riferi-

mento alle modalità di accesso e ai requisiti di assunzione.

CAPO II

PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI

ART. 4.

(Concorso unico).

1. Alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni si provvede mediante procedure concorsuali unificate per profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.

2. Il soggetto responsabile dell'organizzazione dei concorsi pubblici è l'Unità nazionale per i concorsi pubblici, istituita presso la Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 6, la quale svolge una costante attività di ricognizione delle esigenze delle pubbliche amministrazioni nazionali e ai livelli territoriali regionali, attraverso le modalità di cui al presente articolo.

3. Le pubbliche amministrazioni che intendono procedere all'assunzione di personale inviano apposita richiesta all'Unità di cui al comma 2, indicando le unità di personale necessarie, distinte per sede di destinazione e profilo professionale.

4. Sulla base degli esiti dell'attività di ricognizione, l'Unità di cui al comma 2 definisce la programmazione biennale dei concorsi unici nazionali e regionali e il piano annuale di attuazione.

5. Il piano annuale di attuazione individua i concorsi da indire nel corso dell'anno di riferimento e deve essere adottato dall'Unità di cui al comma 2 entro il 31 gennaio di ciascun anno.

6. L'Unità di cui al comma 2 procede, entro il mese di maggio di ciascun anno, all'indizione dei concorsi individuati ai sensi del comma 5 per un numero di posti corrispondenti alle esigenze programmate per il biennio.

7. L'Unità di cui al comma 2 soddisfa le ulteriori richieste delle pubbliche amministrazioni attingendo prioritariamente dalle graduatorie dei concorsi già svolti, se corrispondenti ai profili professionali richiesti.

8. Su richiesta di una o più pubbliche amministrazioni l'Unità di cui al comma 2 può procedere all'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione di personale avente profilo professionale diverso da quelli individuati nella programmazione di cui al comma 4.

9. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dei commi 4 e 8 hanno la durata di ventiquattro mesi.

10. Per il biennio 2016-2017, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo prioritariamente alle graduatorie dei concorsi pubblici da loro banditi e ancora efficaci, fino al loro esaurimento.

11. È fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativamente all'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato indetti dalle pubbliche amministrazioni.

12. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulle di diritto.

ART. 5.

(Richiesta delle pubbliche amministrazioni e relative assegnazioni).

1. I candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, sulla base delle opzioni riportate nel bando di gara, le pubbliche amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori,

intendono essere assegnati. Essi hanno la facoltà di dichiarare di concorrere solo per posti la cui attivazione è richiesta da specifiche pubbliche amministrazioni. I candidati che non hanno indicato preferenze o che le hanno indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati a un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

2. Le pubbliche amministrazioni avanzano richiesta all'Unità di cui all'articolo 6 per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e per profilo professionale. Entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Unità, con provvedimento del suo direttore, assegna il personale richiesto. Il provvedimento costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.

ART. 6.

(Unità nazionale per i concorsi pubblici).

1. Presso la Scuola nazionale dell'amministrazione è istituita, quale dipartimento dotato di specifica autonomia gestionale, l'Unità nazionale per i concorsi pubblici (UNICO).

2. L'UNICO opera in funzione di centrale unica per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. L'UNICO è diretta da un consiglio di gestione composto da cinque membri. Il presidente è nominato dai presidenti delle Camere nell'ambito di una terna indicata dal primo Presidente della Corte di cassazione e composta esclusivamente da magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi, civili, penali e contabili. Gli altri quattro componenti sono estratti a sorte tra i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi, civili, penali e contabili. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni e non è rinnovabile.

4. Il consiglio di gestione nomina un direttore, individuato, a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, in base ai

requisiti di conoscenza delle materie di competenza dell'UNICO e alle capacità di natura direzionale. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo incarico non è rinnovabile.

5. Il regolamento di funzionamento dell'UNICO è predisposto dal consiglio di gestione, che lo trasmette al Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla sua nomina. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di gestione che la trasmette entro sessanta giorni dalla sua nomina, definisce, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la dotazione organica dell'UNICO. Nelle more dello svolgimento delle procedure di assunzione, all'UNICO è trasferito, a seguito di apposite procedure di mobilità, personale di ruolo dell'amministrazione centrale dello Stato.

7. Il personale dell'UNICO è inquadrato nei ruoli della Scuola nazionale di amministrazione. I componenti del consiglio di gestione hanno diritto a un trattamento economico equivalente a quello goduto presso l'amministrazione di provenienza, maggiorato nella misura definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

8. L'UNICO procede:

a) alla definizione dei profili professionali in relazione ai quali indice concorsi unici nazionali e regionali, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni e sulla base delle indicazioni fornite dalle medesime;

b) all'indizione annuale dei concorsi unici, attraverso le procedure del concorso pubblico per titoli ed esami o del corso-concorso pubblico, in base alle procedure

individuate dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

c) alla nomina delle commissioni di concorso, i cui componenti sono estratti a sorte tra gli iscritti agli albi di cui al comma 9, lettera *a)*, e all'approvazione degli esiti dei medesimi;

d) all'indizione di concorsi per profili professionali non compresi nella programmazione biennale, su richiesta delle pubbliche amministrazioni;

e) a monitorare il rispetto, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni interessate, delle disposizioni della presente legge, con diretto riferimento ai vincoli quantitativi all'assunzione del personale a tempo determinato di cui all'articolo 8 e ai requisiti di trasparenza delle procedure finalizzate all'attivazione di tali rapporti di lavoro.

9. Sono, in particolare, compiti del consiglio di gestione:

a) disciplinare, con propria deliberazione, le modalità di organizzazione e di tenuta degli albi di cui al comma 8, lettera *c)*; essi sono comunque composti, per ciascun settore di competenza, da un numero di esperti altamente qualificati e indipendenti pari ad almeno cinque volte il numero dei membri delle commissioni e sono rinnovati annualmente; i soggetti iscritti a un'albo facenti parte delle commissioni non possono far parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura di reclutamento, nel caso in cui siano attivate procedure specifiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e in seguito alla selezione quali commissari decadono dagli albi per un periodo di cinque anni;

b) sovrintendere all'attività di gestione dell'UNICO, affidata alla responsabilità del direttore;

c) sovrintendere all'organizzazione delle procedure concorsuali, approvando gli esiti delle medesime;

d) adottare, con propria deliberazione, le linee guida per l'organizzazione

delle prove concorsuali, che devono indicare metodi e tecniche di selezione basate sulle migliori pratiche internazionali e conformi alle competenze richieste per le differenti categorie del personale delle istituzioni, facendo riferimento espressamente, in quanto compatibili, alle pratiche elaborate e adottate da parte dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, istituito con decisione n. 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore relativo all'istituzione dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, del 25 luglio 2002;

e) predisporre il regolamento di cui al comma 5 e trasmetterlo per l'approvazione al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

f) nominare, ai sensi del comma 4, il direttore.

10. Al fine di soddisfare i fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso procedure di mobilità, e nell'ottica della razionalizzazione della distribuzione e dell'impiego delle risorse umane, all'UNICO è assegnata la competenza a gestire le procedure di mobilità del personale pubblico in ambito regionale previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sucessive modificazioni. A tale fine l'UNICO si avvale di una base comune di dati su supporto informatico che mette in relazione le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, articolate per profili professionali, con i dati anagrafici, con le esperienze professionali e con i *curricula* del personale in servizio.

11. L'UNICO promuove e coordina, in cooperazione con le competenti strutture della Scuola nazionale dell'amministrazione, i piani triennali di formazione previsti dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, da parte delle

pubbliche amministrazioni. In particolare, l'UNICO individua i fabbisogni formativi del personale immesso, in seguito ai concorsi ed alle procedure di mobilità, negli organici delle pubbliche amministrazioni, per la soddisfazione dei quali può attivare, nell'ambito delle competenze della Scuola nazionale dell'amministrazione, rapporti con l'offerta di formazione di livello universitario o *post*-universitario, anche ai sensi dell'articolo 9.

12. Contribuiscono al finanziamento dell'UNICO le risorse ad essa destinate dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'attivazione di procedure concorsuali, differenziate a seconda che si richiedano figure professionali selezionate nell'ambito dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3, o l'attivazione di concorsi attivati specificamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Il regime della contribuzione dei richiedenti l'attivazione delle procedure concorsuali è definito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del consiglio di gestione dell'UNICO. La deliberazione è adottata entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, decorsi i quali il consiglio di gestione può disciplinare il regime della contribuzione con propria deliberazione; le tariffe individuate devono assicurare agli enti richiedenti un significativo risparmio e non possono essere superiori, anche nel caso di concorsi attivati specificamente ai sensi dell'articolo 4, comma 4, al 40 per cento del costo medio delle procedure concorsuali per un concorso della medesima tipologia, valutato sulla base di analisi effettuate dall'UNICO.

CAPO III

LIMITI AI CONTRATTI TEMPORANEI E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

ART. 7.

(Rapporti di lavoro a tempo determinato e atipici).

1. L'attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche

amministrazioni è consentita esclusivamente per documentate esigenze straordinarie connesse al funzionamento della pubblica amministrazione e per l'erogazione di servizi ritenuti essenziali per la collettività, nella misura massima del 2 per cento delle proprie dotazioni organiche.

2. Alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di attivare procedure di reclutamento di personale attraverso rapporti di lavoro in affitto o interinale.

3. Qualsiasi rapporto di lavoro atipico o a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni è instaurato, a pena di nullità, in seguito a procedure pubbliche di selezione, alle quali è assicurata la massima trasparenza attraverso la diffusione di tutte le informazioni nel sito *internet* istituzionale delle pubbliche amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali procedure costituisce titolo prioritario, ai fini della selezione e a parità di qualifiche richieste, l'avvenuto superamento, quale vincitore o idoneo, di concorsi pubblici di cui all'articolo 4 per i quali la graduatoria sia valida al momento dell'attivazione delle procedure.

4. L'attivazione di rapporti di lavoro di cui al comma 3 non costituisce in alcun modo titolo prioritario per l'assunzione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

ART. 8.

(Riconoscimento dei periodi di studio e di lavoro presso le pubbliche amministrazioni).

1. I bandi di concorso per titoli ed esami per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni prevedono che tra i titoli siano valutati i periodi di lavoro a tempo determinato, atipico e temporaneo svolti presso le pubbliche amministrazioni, purché attivati in seguito a selezioni pubbliche.

2. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato con cadenza triennale, è definita la valutazione attribuita ai periodi

di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 1, nonché quella riconosciuta ai periodi di studio universitario e *post*-universitario e alle attività di tirocinio e di lavoro dipendente svolte presso le organizzazioni internazionali. Tale valutazione è commisurata in modo proporzionale al periodo di lavoro svolto ed è differenziata a seconda delle qualifiche ricoperte e non può comunque essere superiore a quella attribuita per corrispondenti periodi di studio universitario o *post*-universitario.

3. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è obbligatoriamente sottoposto a prove selettive pubbliche e aperte, con il riconoscimento di un punteggio proporzionale alla durata del servizio prestato nella pubblica amministrazione, che non può comunque essere superiore a quella attribuita per corrispondenti periodi di studio universitario o *post*-universitario.

4. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo i periodi di lavoro svolti con funzioni dirigenziali o negli uffici di diretta collaborazione o di gabinetto di componenti degli organi di amministrazione delle pubbliche amministrazioni o, comunque, di nomina politica.

ART. 9.

(Programma nazionale « Eccellenze nella pubblica amministrazione »).

1. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Programma nazionale « Eccellenze nella pubblica amministrazione », finalizzato all'orientamento degli studenti universitari frequentanti l'ultimo anno di corso alla carriera nelle pubbliche amministrazioni. Il Programma prevede l'inserimento di una quota annuale di studenti, determinata con provvedimenti amministrativi adottati

dai Ministri competenti, selezionati in base alle competenze acquisite nel *curriculum* universitario e attraverso prove selettive specifiche, da inserire in un percorso di eccellenza finalizzato all'inserimento nella carriera della dirigenza nella pubblica amministrazione attraverso i meccanismi di formazione e di selezione previsti dalla normativa vigente. Il Programma comprende attività di orientamento nei percorsi formativi e il sostegno ai partecipanti attraverso borse di studio per periodi di studio e di formazione *post*-universitaria in Italia e all'estero.

ART. 10.

(Monitoraggio).

1. Al fine di valutare l'efficacia delle misure previste dalla presente legge, con particolare riferimento al miglioramento della qualificazione professionale e della qualità e della stabilità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché dei risparmi derivanti dall'adozione di procedure coordinate e unificate di attivazione del reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il Governo presenta alle Camere una relazione entro il 30 maggio di ogni anno.